ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO



Teramo, 6 maggio 2015 Ns. Prot. n.604

> Ai Sindaci della Provincia di Teramo

Ai Responsabili dei settori Urbanistica, Edilizia e Opere Pubbliche della Provincia di Teramo

OGGETTO: il "principio di rotazione" e il "divieto di cumulo" degli incarichi pubblici.

Questo Ordine, nell'intento di tutelare i propri iscritti, sta svolgendo un'attenta attività di analisi e di sorveglianza circa gli incarichi tecnici affidati dalle pubbliche amministrazioni. Purtroppo dobbiamo constatare che nella stragrande maggioranza dei comuni vige un dilagante non-rispetto dei basilari **principi comunitari** dettati dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

In particolare, il D. Lgs 163/2006 prevede, all'art. 91, comma 2, che: "gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei".

Tali principi sono poi ribaditi nel D.P.R. 207/2010, all'art. 267, comma 2, che inoltre aggiunge: "i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione". Volendoci soffermare su quest'ultimo criterio [criterio della rotazione], esso trova applicazione altresì:

- nell'articolo 57, comma 6, per l'affidamento sulla base di procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara;
- nell'articolo 59, comma 7, nel caso di accordo quadro nel quale sono fissate preventivamente tutte le condizioni alle quali dovrà essere aggiudicato l'appalto; la s.a., senza alcun ulteriore confronto competitivo, aggiudica ad uno degli operatori economici con i quali ha concluso l'accordo secondo le condizioni stabilite nell'accordo. L'aggiudicazione dell'accordo contiene l'ordine di priorità degli operatori cui affidare i singoli appalti, privilegiando il criterio della rotazione;
- nell'articolo 122, comma 7 nella formulazione introdotta dall'articolo 4 del D.L. n. 701/2011, per effetto del rinvio all'articolo 57, comma 6;

- anche se non in maniera espressa, nell'articolo 123, comma 11 ove viene precisato che alle procedure ristrette semplificate per la sola esecuzione di lavori di importo inferiore ad euro 1.500.000, gli operatori economici iscritti nell'elenco istituito a termini dello stesso articolo, sono invitati secondo l'ordine di iscrizione e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco;
- nell'articolo 125, comma 8, per i lavori in economia di importo tra 40.000 e 200.000.

Ora sebbene, differentemente dagli altri principi, **il criterio di rotazione** non trova una sua definizione, ovvero modalità riguardo ad una sua concreta applicazione nel testo del Codice o del Regolamento, in ogni caso la sua applicazione **deve avere la finalità di evitare che la s.a. possa consolidare rapporti solo con alcune imprese (o professionisti)**, venendo meno al rispetto del principio di concorrenza (AVCP, det. n. 2/2011).

Puntuale appare la decisione del TAR Brescia, sent. n. 137/2011 secondo la quale "quando vi sono imprese che hanno già svolto analoghi lavori o servizi sulla base di procedure negoziate l'amministrazione aggiudicatrice può legittimamente decidere di favorire l'ingresso di altri soggetti escludendo dagli inviti, per un certo periodo, gli affidatari pregressi. Il principio di rotazione risulta ancora più stringente per l'amministrazione aggiudicatrice quando la situazione di mercato in un determinato contesto economico sia caratterizzata dalla presenza di numerose imprese potenzialmente idonee e interessate all'appalto. In questo caso la rotazione può essere applicata non solo ai precedenti affidatari ma anche ai soggetti che abbiano partecipato alle procedure negoziate senza conseguire l'appalto".

Infine, ci preme ricordare che l'AVCP ha previsto, con determinazione 1/2006, il "<u>divieto del</u> <u>cumulo di incarichi</u>, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista".

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione e nell'auspicio di una trasparente e più equa distribuzione degli incarichi, questo Ordine porge cordiali saluti

